

INSTITUTE FOR EUROPEAN POLICYMAKING @ BOCCONI UNIVERSITY

Research and Action Centre

Acronimo IEP

Denominazione INSTITUTE FOR EUROPEAN POLICYMAKING @
BOCCONI UNIVERSITY

Missione Realizzare, discutere e diffondere ricerca di alta qualità sulle **principali questioni di policy riguardanti l'Europa e in particolare l'Unione europea**, le sue istituzioni, gli Stati Membri e i cittadini in un mondo in rapido cambiamento.

L'Institute è impegnato a difendere **l'ideale europeo**, in particolare l'unità e la diversità dell'Unione europea, e a promuovere il rispetto della legalità e dei principi e dei valori stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

L'Institute è altresì impegnato a contribuire alla **competitività e alla capacità dell'Unione europea di incidere sullo scacchiere globale** e alla creazione di un **futuro prospero, sostenibile ed equo** per gli europei attraverso la promozione del

dialogo e del confronto tra le diverse componenti della società europea.

Adotterà un **approccio multi-disciplinare**, aperto e orientato al futuro, coniugando la ricerca di soluzioni di policy alla creazione delle condizioni affinché le stesse possano essere implementate, attraverso il miglioramento dei processi decisionali e la costruzione del consenso fra interlocutori diversi.

Ambiti tematici Politiche economiche, sociali e internazionali in tutti gli ambiti rilevanti per l'Unione europea e i suoi Stati Membri, inclusi gli aspetti giuridici e istituzionali.

Art. 1 Ambito di applicazione ed oggetto del regolamento

- 1.1 Il presente regolamento redatto ai sensi dell'art. 57 del Regolamento Generale di Ateneo, di seguito denominato "RGA", si applica all'Institute for European Policymaking @ Bocconi University (IEP), di seguito denominato "Institute", costituito presso l'Università Bocconi e co-promosso dall'Università e dall'Istituto Javotte Bocconi Manca di Villahermosa – Associazione "Amici della Bocconi", e ne disciplina finalità, strumenti, risorse, organizzazione, amministrazione, valutazione e scioglimento.
- 1.2 L'Institute, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto e dell'art. 56 del RGA, è una struttura istituita per la promozione e lo svolgimento dell'attività di ricerca rivolta a specifici obiettivi (ricerca applicata); l'attività dell'Institute, fortemente improntata all'interdisciplinarietà, combina il rigore analitico di un centro di ricerca e la capacità di incidere sui processi di decisione politica di un *think tank*, con particolare attenzione alle attività di comunicazione e divulgazione verso l'opinione pubblica e i cittadini europei.

"L'Institute opera in modo inter-disciplinare e collabora con tutti i Dipartimenti dell'Università".

TITOLO I – FINALITÀ

Art. 2 Finalità

- 2.1 Le finalità dell'Institute sono descritte in termini di: a. obiettivo scientifico; b. metodi e strumenti della ricerca; c. modalità operative.
- a. Obiettivo scientifico
L'Institute ha lo scopo di coordinare e di svolgere attività di ricerca applicata, intendendo con questo l'applicazione delle tecniche di analisi economica, politica, giuridica, manageriale e quantitativa allo studio delle dinamiche socio-economiche, ai problemi inerenti le politiche pubbliche e gli aspetti istituzionali in tutti gli ambiti rilevanti per l'Unione europea e i suoi Stati Membri.
- b. Metodi e strumenti della ricerca
L'Institute privilegia un metodo di ricerca fortemente interdisciplinare, aggregando di volta in volta sui temi oggetto di ricerca e di indagine competenze economiche, gestionali, politiche, sociali, ambientali, tecnologiche e giuridiche. Gli strumenti utilizzati sono di carattere sia teorico che quantitativo che descrittivo. Gli strumenti utilizzati sono tipici degli studi di economia applicata e più in generale delle scienze sociali.
- c. Modalità operative
L'Institute svolge le proprie attività, rivolte alla comunità scientifica, alle imprese e istituzioni locali, nazionali e sovranazionali, e all'opinione

pubblica, attraverso lo svolgimento di progetti di ricerca, anche in collaborazione con altri Centri e Istituzioni nazionali ed estere, l'organizzazione di seminari ed eventi pubblici, la pubblicazione di working papers e di articoli su riviste scientifiche nazionali ed internazionali, la pubblicazione di policy reports, policy briefs, commenti, la presenza sui media e sui social media, sulle tematiche di competenza, la realizzazione di iniziative di dialogo e di comunicazione con le autorità e le istituzioni così come rivolte a un pubblico ampio, l'organizzazione di Osservatori e Laboratori, il tutto nel rispetto delle linee guida e delle policy dell'Università.

- 2.2 L'Institute può svolgere la propria attività anche in collaborazione con altri Centri, e per altri Enti o soggetti pubblici o privati, previo apposito contratto o convenzione o accordo, secondo le disposizioni stabilite al riguardo dall'Università.
- 2.3 L'Institute non ha personalità giuridica propria e tutti i contratti, le convenzioni e gli accordi sono stipulati dal legale rappresentante dell'Università (o suo delegato) secondo le disposizioni stabilite al riguardo dall'Università.

TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 4 Organi dell'Institute

- 4.1 Sono organi dell'Institute:
- il Presidente onorario
 - il Presidente
 - il/i Vice Presidente/i
 - il Board of Trustees
 - il Direttore
 - il Vice-Direttore
 - il Consiglio Direttivo

Art. 5 Presidente onorario

- 5.1 Poiché l'Institute rappresenta un attestato di riconoscenza e stima nei confronti di Mario Monti per la sua trentennale leadership della Bocconi e per il suo impegno in favore dell'integrazione europea come economista, opinion leader, Commissario europeo e Presidente del Consiglio italiano, la carica di Presidente onorario è a lui riservata di diritto.
- 5.2 Il Presidente onorario è membro di diritto del Board of Trustees; indipendentemente dalla presenza, riceve i verbali (*minutes*) delle riunioni del Board of Trustees e i verbali (*minutes*) delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 6 Presidente

- 6.1 Il Presidente è nominato dal Board of Trustees; presiede il Board of Trustees ed esercita attività di supervisione sulle diverse attività dell'Institute. Il mandato del Presidente ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta, salvo ragioni eccezionali opportunamente motivate.

Art. 7 Vice Presidente

- 7.1 Il Board of Trustees può nominare fino a due Vice Presidenti dell'Institute. Il mandato del/i Vice Presidente/i ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta, salvo ragioni eccezionali opportunamente motivate. Il/i Vice Presidente/i è/sono membro/i effettivo/i del Board of Trustees.

Art. 8 Board of Trustees

- 8.1 Il Board of Trustees è composto da figure di alto profilo del mondo scientifico, economico, imprenditoriale, politico e istituzionale. Definisce i principali obiettivi dell'Institute e garantisce la sua indipendenza politica ed economico-finanziaria. Si compone di un numero di membri variabile tra 5 e 15, nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Bocconi, su proposta del suo Presidente, di comune accordo con il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Javotte Bocconi. Il mandato dei membri del Board of Trustees ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta, salvo ragioni eccezionali opportunamente motivate.
- 8.2 Il Presidente e il Rettore dell'Università Bocconi sono membri di diritto del Board of Trustees.
- 8.3 Il Board of Trustees si riunisce almeno due volte l'anno (anche in modalità telematica).

Art. 9 Direttore

- 9.1 Il Direttore è nominato dal Board of Trustees, su proposta del Presidente dell'Institute, sentiti i pareri del Presidente dell'Università, del Presidente dell'Istituto Javotte Bocconi e del Rettore. Il Direttore resta in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta, salvo ragioni eccezionali opportunamente motivate. Il Direttore è invitato alle riunioni del Board of Trustees.
- 9.2 Può essere nominato Direttore dell'Institute un professore di prima o di seconda fascia dell'Università Bocconi o una persona esterna all'Università (con un profilo accademico o non-accademico) con competenze ed esperienze coerenti con la missione dell'Institute.

- 9.3 Spetta al Direttore:
- a. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo (anche in modalità telematica);
 - b. definire il piano annuale di attività dell'Institute (inclusi i programmi di reclutamento e le attività di comunicazione), da sottoporre all'approvazione del Board of Trustees e del Prorettore alla Ricerca;
 - c. sulla base del piano approvato dal Board of Trustees, coordinare le iniziative permanenti e specifiche, organizzare la politica di ricerca e la strategia di comunicazione dell'Institute e rappresentarlo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, gli istituti scientifici, le organizzazioni internazionali, le imprese fermo quanto previsto nell'art. 2.3;
 - d. contribuire al reclutamento e alla valutazione dei ricercatori dell'Institute, come definiti al successivo art. 12.1;
 - e. nominare i Research Fellow dell'Institute, come definiti al successivo art. 12.1., previo parere favorevole del Consiglio Direttivo;
 - f. predisporre il budget dell'Institute, amministrandone i fondi, inclusi i residui attivi dell'Institute, secondo le regole generali dell'Università;
 - g. redigere una relazione annuale sull'attività svolta da sottoporre al Board of Trustees e al Prorettore alla Ricerca, che riporti i risultati conseguiti sul piano della produttività scientifica dell'Institute e, per informazione, i consuntivi economici predisposti dall'amministrazione.
- 9.4 Nell'ambito degli obiettivi del piano annuale di attività, il Direttore autorizza le iniziative di ricerca inclusa la partecipazione a bandi (fermo quanto previsto all'art. 2.3) e progetti, i convegni e i seminari e in generale le attività di comunicazione, controllandone il budget e i tempi di realizzazione, e interagendo con i responsabili dei singoli progetti. Per quanto concerne le pubblicazioni, ferma restando la coerenza con gli obiettivi del piano annuale di attività, il processo autorizzativo è regolamentato da apposita procedura.
- 9.5 Il Direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale.

Art. 10 Vice Direttore

- 10.1 Su proposta del Direttore, il Board of Trustees può nominare un Vice Direttore, il cui mandato, triennale, può essere rinnovato indefinitamente.
- 10.2 Il Vice Direttore fa parte del Consiglio Direttivo e affianca il Direttore, prevalentemente nelle attività gestionali e di sviluppo dell'Institute (*partnership* e *fundraising*).
- 10.3 Il Vice Direttore assicura altresì le funzioni di Segretariato per le riunioni del Board of Trustees e del Consiglio Direttivo.

Art. 11 Consiglio Direttivo

- 11.1 Il Consiglio Direttivo si compone da un minimo di tre a un massimo di nove membri (in aggiunta a Direttore e Vice Direttore), espressione di nazionalità, competenze ed esperienze eterogenee; il mandato dura tre anni e può essere rinnovato fino a due volte.
- 11.2 I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dal Board of Trustees su proposta del Direttore.
- 11.3 Spetta al Consiglio Direttivo:
- definire gli standard di qualità e modalità operative comuni delle attività e iniziative dell'Institute;
 - formulare proposte in merito a iniziative e progetti di ricerca;
 - contribuire al reclutamento e alla valutazione dei ricercatori dell'Institute;
 - formulare parere sulla proposta di budget annuale predisposta dal Direttore e da sottoporre, secondo le procedure definite dall'amministrazione, all'approvazione del Board of Trustees e del Consiglio di Amministrazione dell'Università.
- 11.4 Il Presidente onorario, il Presidente e il/i Vice Presidente/i dell'Institute sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo e, indipendentemente dalla presenza, ricevono i verbali (*minutes*) delle riunioni.
- 11.5 Spetta ai singoli membri del Consiglio Direttivo coordinare le attività di ricerca e altre iniziative nell'ambito delle aree corrispondenti alle rispettive competenze, secondo le modalità definite nel piano annuale di attività e concordate con il Direttore.

TITOLO III – RISORSE DELL'INSTITUTE

Art. 12 Risorse umane, risorse strumentali, risorse finanziarie

- 12.1 Per lo svolgimento delle attività di carattere scientifico, l'Institute si avvale di:
- docenti dell'Università Bocconi;
 - studiosi ed esperti esterni (accademici e non-accademici), a cui possono essere attribuite le seguenti qualifiche: Research Assistant, Post Doctoral Fellow, Resident Fellow, Non Resident Fellow, Visiting Researcher, e il cui reclutamento e formalizzazione contrattuale avvengono secondo le modalità in vigore presso l'Università.
- Ai docenti dell'Università Bocconi può essere attribuita la qualifica di Research Fellow in base alla procedura indicata all'art. 9.3 lettera e. Tale qualifica ha durata triennale ed è rinnovabile al termine del triennio previa valutazione dei risultati conseguiti.

- 12.2 Nello svolgimento della propria attività, l'Institute si avvale di personale tecnico amministrativo dell'Università, assumendosene i relativi oneri.
- 12.3 Per il perseguimento delle proprie finalità l'Institute si avvale di spazi, strutture, servizi ed attrezzature dell'Università Bocconi, assumendosene i relativi oneri.
- 12.4 All'Institute è destinata una quota di endowment dell'Università Bocconi, la cui entità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. All'endowment destinato all'Institute possono contribuire enti esterni o individui.
- 12.5 Previ opportuni accordi tra l'Università (Direzione *Library and Archives*) e Mario Monti, l'archivio personale di quest'ultimo potrà essere ospitato, custodito e valorizzato ai fini di ricerche presso l'Institute.
- 12.6 Le entrate dell'Institute sono costituite da: finanziamenti da aziende o altre istituzioni, anche a seguito di selezioni promosse da istituzioni nazionali e internazionali, finalizzati a specifici progetti di ricerca; finanziamenti non finalizzati di aziende e istituzioni; sovvenzioni periodiche dei propri stakeholders. L'attività di raccolta di fondi dell'Institute avviene in stretto coordinamento con le politiche generali definite centralmente dall'Università e nel rispetto delle linee-guida dettate dagli organi competenti operanti a livello centrale.

TITOLO - IV VALUTAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SCIoglimento

Art. 13 Valutazione

- 13.1 L'attività dell'Institute è sottoposta a valutazione con le modalità e la periodicità stabilite nel programma di valutazione delle strutture e dei servizi di Ateneo al fine di verificarne anche l'autosufficienza economica.

Art. 14 Amministrazione e contabilità

- 14.1 La gestione amministrativa e contabile dell'Institute è disciplinata dalle norme per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università.

Art. 15 Durata, scioglimento e liquidazione

- 15.1 L'Institute ha durata decennale fino al 31 dicembre 2033 e successivamente rinnovabile. La richiesta di rinnovo deve essere avanzata al Consiglio di Amministrazione dell'Università dagli organi direttivi dell'Institute almeno sei

mesi prima della scadenza. Il rinnovo è disposto con le procedure previste per la costituzione. Ogni rinnovo non può essere disposto per più di dieci anni.

- 15.2 Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, su proposta degli organi dell'Institute o per iniziativa propria, previo parere favorevole dell'Istituto Javotte Bocconi, delibera lo scioglimento dell'Institute, compiendone anche le operazioni di liquidazione, con le procedure previste per la sua costituzione, tra gli altri, nei seguenti casi:
- per decorrenza del termine di scadenza,
 - per il conseguimento delle finalità dell'Institute o per la sopravvenuta impossibilità di raggiungerle.

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 Applicazione

- 16.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento a quanto disposto dalla legislazione universitaria in tema di ricerca ed alle norme del RGA in quanto applicabili.

Art. 17 Modifiche

- 17.1 Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Bocconi, secondo la procedura di cui all'art. 3 del RGA, può essere modificato dal Consiglio stesso anche su proposta degli organi direttivi dell'Institute e previo parere favorevole dell'Istituto Javotte Bocconi.

Art. 18 Entrata in vigore

- 18.1 L'entrata in vigore del presente regolamento è stabilita nel Decreto Rettorale di emanazione.

Art 19 Norme Transitorie

- 19.1 Le nomine degli Organi di cui all'articolo 4, se avvengono precedentemente alla costituzione del Board of Trustees, sono effettuate dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Bocconi.